

ALLEGATO D

OGGETTO: Procedura di compravendita del materiale ferroso (codice CER 200140, 191202 e 170405) proveniente dal Consorzio Intercomunale Priula e dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre. – Condizioni contrattuali di vendita.

I. OGGETTO

Costituisce oggetto del contratto di compravendita il materiale ferroso (codice CER 200140) proveniente dai territori dei Comuni appartenenti al Consorzio Intercomunale Priula e al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre e raccolto presso i rispettivi Centri di Raccolta Differenziata ovvero proveniente da servizi di raccolta accessori eseguiti nel medesimo ambito territoriale, nonché il materiale ferroso proveniente dalla selezione operata presso l'impianto di trattamento della frazione organica di Trevignano (codice CER 191202 - 170405) per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Contarina spa, inoltre, si riserva l'opzione di procedere all'ulteriore alienazione, alle medesime condizioni di cui al presente contratto, del suddetto materiale ferroso (codice CER 200140, CER 191202, CER 170405) raccolto e/o prodotto fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'Impresa acquirente mediante lettera raccomandata o fax inviato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

2. PREZZO

Contarina spa avrà diritto di ricevere dall'Impresa acquirente, quale corrispettivo mensile di vendita, il prezzo unitario (€/t) risultante dal valore massimo della seconda rilevazione del mese di cui trattasi effettuata dalla CCIAA di Milano Rottami di ferro e acciaio - rottami vecchi di raccolta sino a 2,9 mm, provenienti anche da raccolta differenziata, esenti da inerti, Riga 35, maggiorato della percentuale di rialzo offerta dall'Impresa acquirente in sede di gara e, quindi, moltiplicato per la quantità di materiale ceduto in proprietà nel medesimo mese.

Tale criterio di determinazione del prezzo di vendita sarà derogato ogni qual volta il suddetto valore massimo scenda al di sotto di 137,00 (centotrentasette/00) €/t: in detti casi, l'Impresa acquirente

riconoscerà comunque a Contarina Spa il prezzo di 137,00 (centotrentasette/00) €/t. Tale criterio derogatorio non sarà utilizzato allorché l'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara dalla Parte acquirente garantisca alla Parte venditrice un prezzo superiore a quello minimo di cui appena sopra. Nell'ipotesi in cui l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 Km, calcolati in linea d'aria, dalla sede municipale di Trevignano (sita nella frazione Falzè), provincia di Treviso, l'Impresa acquirente dovrà corrispondere a Contarina Spa, unitamente al prezzo di acquisto, anche un rimborso spese nella misura indicata nel successivo punto 5, lettera C).

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile e prevederà un acconto per il mese di riferimento ed un conguaglio a saldo.

Più precisamente, Contarina spa provvederà ad emettere fattura nei confronti della Parte acquirente a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto per il mese di riferimento: il primo acconto sarà pari al prodotto risultante dal prezzo unitario (€/t), calcolato in base a quanto stabilito nel precedente punto 2, moltiplicato per la quantità media mensile di materiale ferroso conferito nell'anno 2012 (168 t); a partire dal mese successivo, invece, tale acconto sarà pari al prodotto risultante dal prezzo applicato a conguaglio per il mese precedente moltiplicato per la quantità media mensile di materiale ferroso conferito nell'anno 2012 (168 t), come esemplificato nell'allegato **sub "C"**.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni data fattura: contestualmente al pagamento o, comunque, entro 5 (cinque) giorni da esso, l'Impresa acquirente deve trasmettere a Contarina la prova dell'avvenuto pagamento.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali"). Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, Contarina potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, i conferimenti all'Impresa acquirente. Nel caso in cui il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Contarina potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel successivo punto 7, lettera e).

4. ONERI A CARICO DI CONTARINA

Il trasporto del materiale oggetto del contratto di compravendita fino all'impianto di destino indicato dall'Impresa acquirente è a totale cura e spese di Contarina Spa per gli impianti ubicati ad una distanza inferiore o uguale a 35 km, calcolati in linea d'aria, rispetto alla sede municipale del Comune di Trevignano (sita nella frazione di Falzè).

Per gli impianti di destino ubicati ad una distanza superiore rispetto a quella indicata nel periodo che precede, il trasporto del materiale compravenduto sarà a totale cura e spese di Contarina per i primi 35 km, calcolati come sopra, mentre per il rimanente tragitto sarà a cura di Contarina ma a spese dell'Impresa acquirente secondo quanto previsto al successivo punto 5, lettera C).

E' facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Impresa acquirente e a conferimento avvenuto, Contarina Spa eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina Spa e presso la pesa di un terzo soggetto (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli ecocentri e la piattaforma di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'Impresa acquirente), confrontato con il peso netto dichiarato dall'Impresa acquirente, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza bimestrale, sarà subitamente comunicato e documentato all'Impresa acquirente. Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore a 60 kg, l'Impresa acquirente dovrà riconoscere a Contarina Spa i quantitativi riscontrati dalla piattaforma dell'Impresa acquirente maggiorati della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti (questo, in particolare, nel caso in cui già la prima pesata - campione risulti non conforme).

Esempio: se il peso netto di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa dell'Impresa acquirente è pari a 80 kg, la differenza è di 61 kg, pari ad uno scarto percentuale del 76,25%.

3

CONTARINA SPA – società pubblica che svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti e altri servizi comunali.

Tale percentuale sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata non conforme, applicando i prezzi di compravendita validi tempo per tempo.

Ai fini di cui sopra Contarina emetterà apposita fattura; si applica a tal proposito il disposto del precedente punto 3, commi 3 e 4.

Qualora si ripeta uno scostamento di peso superiore ai 60 kg per tre volte consecutive, Contarina spa potrà procedere alla risoluzione del contratto, come stabilito nel successivo punto 7, lettera g).

5. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA ACQUIRENTE

A) Orari e modalità di conferimento

L'Impresa acquirente dovrà provvedere, in proprio o mediante accordi con altri soggetti debitamente autorizzati, alla corretta gestione del materiale acquistato.

L'Impresa acquirente dovrà garantire i conferimenti almeno nelle seguenti fasce orarie:

- Da lunedì a venerdì: 07.30 – 12:30 e 13.30 – 18.30;
- Sabato: 07.30 – 13.00.

Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordati tra le parti, sempre comunque garantendo le 55,5 ore settimanali minime. Inoltre l'Impresa acquirente non potrà sospendere le operazioni di ricezione del materiale raccolto nei giorni feriali, salvo comprovate cause di forza maggiore.

I carichi conferiti agli impianti di accettazione dovranno essere prontamente pesati in ingresso e dovrà essere consegnata copia della documentazione al trasportatore.

L'organizzazione dei suddetti impianti dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei mezzi del trasportatore dei rifiuti con tempi di attesa non superiori a trenta minuti.

Eventuali carichi che presentino, all'atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con i CER 200140, 191202 e 170405 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina. Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata a Contarina mediante fax, entro 12 (dodici) ore dall'accaduto.

Tutti i costi per le operazioni di accettazione ed eventuale stoccaggio separato dei rifiuti sono a carico dell'Impresa acquirente, mentre i discendenti costi di smaltimento della frazione estranea saranno concordati e a carico di Contarina.

Al fine di evitare contestazioni di ogni tipo si precisa che il materiale ferroso oggetto di compravendita viene raccolto e conferito presso la piattaforma dell'impresa acquirente mediante cassoni a tenuta. Eventuali conferimenti con presenza d'acqua dovranno essere comunque accettati e non sarà consentita alcuna decurtazione dei pesi.

Il trasporto dei rifiuti può essere accompagnato dal formulario previsto dall'art. 193, D.Lgs. 152/06, oppure da altri documenti di trasporto, tipo "bolla ecologica" o "buono di consegna", nei casi dei trasporti esclusi dall'obbligo di formulario secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. L'impianto dovrà accettare entrambe le tipologie di documenti.

B) Trasmissione dati

Entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese l'Impresa acquirente dovrà trasmettere l'elenco delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente, trasmettendo via e-mail (oppure floppy-disk/CD-rom) un opportuno tracciato record, preventivamente concordato tra le parti, in formato MS-Excel o MS-Access che contenga le seguenti informazioni minime:

1. Data e orario conferimento;
2. CER;
3. Ragione sociale produttore/detentore;
4. Indirizzo unità locale produttore/detentore;
5. Comune unità locale produttore/detentore;
6. Ragione sociale trasportatore, compreso il codice fiscale;
7. Ragione sociale impianto di accettazione, compreso il codice fiscale;
8. Indirizzo impianto di accettazione;
9. Comune impianto di accettazione;
10. Quantitativo conferito in kg;
11. N° buono – Formulario;

12. Annotazioni.

Entro la fine del mese di luglio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di rifiuti, l'Impresa acquirente dovrà trasmettere l'elenco delle movimentazioni del materiale conferito nel primo semestre, con formato analogo a quello sopra descritto per le movimentazioni mensili.

Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di rifiuti, l'Impresa acquirente dovrà trasmettere l'elenco delle movimentazioni del materiale conferito nell'intero anno precedente, con formato analogo a quello sopra descritto per le movimentazioni mensili.

C) Rimborso spese per trasporto a impianti di destino oltre i 35 km

Fermo quanto previsto dal precedente punto 4 circa il trasporto del materiale acquistato, comunque a cura di Contarina, nel caso di impianti di destino ubicati ad una distanza superiore a quella ivi indicata, sarà onere dell'Impresa acquirente liquidare a Contarina, unitamente al prezzo di acquisto, un rimborso spese pari a 2,00 (due/00) €/t per ogni chilometro successivo a quello a carico di Contarina per il tragitto di sola andata verso l'impianto di destino, in relazione alla quantità di materiale ferroso conferito (espresso in tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d'aria.

D) Garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni dell'Impresa acquirente (cauzione definitiva)

L'impresa acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni ecc.). Tale garanzia è costituita per un massimale almeno pari ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00). Tale garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività delle garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Contarina. Il foro competente per qualsiasi, eventuale controversia (riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione contrattuali) è esclusivamente quello di Treviso.

Nel caso in cui siano applicate le penalità di cui al successivo punto 6 ovvero ricorra la fattispecie di cui al punto 4, e l'Impresa acquirente non paghi tempestivamente le relative fatture, Contarina potrà rivalersi sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ripristinata.

E) Adempimenti vari

L'Impresa acquirente non può variare l'impianto/i di destino indicato/i in sede di gara se non previa espressa autorizzazione di Contarina spa.

Sarà inoltre onere dell'Impresa acquirente provvedere in proprio, o mediante appositi accordi con altri soggetti debitamente autorizzati, alla corretta gestione degli eventuali sovralli derivanti dalla cernita del materiale ferroso e non potrà essere in nessun caso addebitato a Contarina alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli fissati in sede di gara. Tali sovralli entreranno negli impianti di destinazione in nome e per conto dell'Impresa acquirente.

Infine, è onere dell'Impresa acquirente comunicare a Contarina, prima della stipula contrattuale, il nominativo e la qualifica del referente incaricato di tenere i rapporti con Contarina, nonché, in caso di sua sostituzione, di comunicare immediatamente il nominativo e la qualifica del nuovo referente.

6. CONTROLLI E PENALITÀ

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Impresa acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità addebitate, sarà passibile delle seguenti penali:

- a. per tempi di attesa per le operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di accettazione compresi tra 30 e 60 minuti: € 100,00 (cento/00) per ciascun mezzo in ingresso; nonché, sempre per ciascun mezzo in ingresso, ulteriori € 100 (cento/00) per ogni successiva mezzora di ritardo;
- b. per la mancata accettazione di ciascun carico: € carico 400,00 (quattrocento/00);
- c. per la ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo;

- d. per la ritardata trasmissione dell'elenco semestrale e annuale delle movimentazioni: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo;
- e. per sospensione dei conferimenti in seguito ai ritardati pagamenti: € carico 400,00 (quattrocento/00);
- f. per ogni altra inadempienza: da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

Contarina procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, entro 15 (quindici) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione, alla quale l'Impresa acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Impresa acquirente saranno valutate da Contarina, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Contarina si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto, Contarina Spa potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato ex art. 1456 C.C., senza necessità di previa diffida, dandone semplicemente avviso all'Impresa acquirente, allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'Impresa acquirente;
- b) qualora l'Impresa si renda colpevole di frode o risulti in stato d'insolvenza;
- c) revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività (servizio di trattamento/autorizzazione dell'impianto);
- d) indisponibilità dell'impianto per più di due giorni lavorativi consecutivi;
- e) ritardo nel pagamento della fattura mensile superiore a 15 (quindici) giorni;

- f) raggiungimento del limite massimo di penalità fissato in 5.000 (cinquemila) Euro\anno;
- g) scostamento di peso superiore ai 60 kg per tre pesate - campione consecutive.

A seguito della risoluzione contrattuale per inadempimento della Parte acquirente, Contarina procederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salvo in ogni caso il diritto di Contarina di richiedere e/o agire per il risarcimento di ogni maggior danno conseguente all'inadempimento dell'Impresa acquirente.

8. CONDIZIONE RISOLUTIVA

Contarina e l'Impresa acquirente si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso da Contarina, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360, comma 2, Codice civile), senza che l'Impresa acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Contarina.

9. CONTROVERSIE.

In caso di discordanza o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi svolti da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.